



Al Personale docente

Bacheca circolari

Oggetto: *trasmissione della normativa vigente relativamente agli scrutini finali;*

In riferimento all'oggetto, si trasmettono di seguito i riferimenti normativi vigenti ed in allegato i relativi documenti, nonché alcuni orientamenti giurisprudenziali.

- O.M. n.92/2007, artt.6,7,8;
- D.P.R. n.122/2009, artt. 4, 7, 9 comma 1, 10 comma 1, 14 comma 7;
- D.lgs. n.62/2017, artt. 13, 15, allegato A;
- D.M. n.14/2024 - Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze;
- OM 55/2024 - Articolo 11 credito scolastico;
- D.M. 267/21 - Schema di decreto di adozione del "Certificato di competenze" di cui all'articolo 5" comma 1, lettera g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- Allegato A al DM 267/2021;
- Linee guida_Parte prima e seconda_Istituti Professionali_Box 9 pagina 41.

Riguardo all'art.14 comma 7 del D.P.R. n.122/2009 di cui sopra, si riporta l'orientamento di consolidata giurisprudenza amministrativa: *“la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzia tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi”.*

Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA

Infine, in riferimento alla decisione collegiale dei voti, si riportano alcune considerazioni.

Non è il singolo insegnante che decide il voto da assegnare allo studente nella propria disciplina. Il docente, infatti, ha titolo solo a proporre motivatamente una valutazione. Ma il giudizio finale per ogni singola disciplina spetta al consiglio di classe, che delibera in tal senso con una decisione collegiale. Ciò non vuol dire che il consiglio abbia titolo a porre nel nulla i riscontri oggettivi documentati dal docente a sostegno della proposta di voto. L'organo collegiale, motivatamente, può decidere diversamente, se del caso, anche discostandosi dal giudizio emesso dal docente della disciplina di riferimento. L'unico onere che grava sul consiglio di classe è quello di indicare i presupposti di fatto collegati all'esercizio di tale potere e le giustificazioni giuridiche su cui si basa la decisione collegiale. Così come previsto in via generale dall'articolo 3 della legge 241/90, che regola il cosiddetto obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, tra i quali rientra anche la valutazione finale degli alunni. Il voto di consiglio, peraltro, è un istituto piuttosto risalente che affonda le radici nelle disposizioni contenute nel 3° e nel 4° comma dell'articolo 79 del regio decreto n.64 del 4 maggio 1925: *«I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori»*, recita il dispositivo, *«in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni»*. E solo se nessuno dei docenti del consiglio di classe esplicita il proprio dissenso *«i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente»*. La procedura descritta puntualmente nel regio decreto del 1925, inoltre, è stata recepita, di recente, anche dalle ultime norme sulla valutazione degli alunni, di cui all'elenco riportato sopra.

Cordiali saluti.

Massa Marittima, 09/06/2024

Il Dirigente Scolastico
Angelo Salvatore Costarella